

## NEWSLETTER N° 2/2024

Milano, 24 gennaio 2024

**Oggetto: La Legge Finanziaria 2024 – Le altre novità fiscali**

Gentili Clienti,

Come noto, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 la c.d. “Legge di Bilancio 2024” (Legge 30.12.2023 n. 213). La norma è composta da un unico articolo strutturato in 561 commi e contiene una serie di importanti novità di natura fiscale in vigore dal 1° gennaio 2024. Facendo seguito alla newsletter n° 1/2024, nella presente si illustrano le ulteriori novità.

## Le principali novità (parte 2)

- 7\* Variazioni catastali a seguito di interventi Superbonus;
- 7\* Proroga delibere Imu per il 2023;
- 7\* Proroga accesso Fondo di garanzia per la prima casa;
- 7\* Aumento delle sanzioni per violazioni degli obblighi anagrafici;
- 7\* Rifinanziamento della Legge Sabatini;
- 7\* Rifinanziamento del Fondo Crescita sostenibile;
- 7\* Rinvio imposte su plastica e zucchero;
- 7\* Riduzione canone RAI.

## DIPARTIMENTO LEGALE

20122 MILANO - VIA L. A. MELEGARI 1  
TEL +39 02 8413 1386 - FAX +39 02 8413 1382

## DIPARTIMENTO FISCALE

20122 MILANO - VIALE L. MAJNO, 5  
TEL. +39 02 3657 6041 - FAX +39 02 3657 7226

**SOMMARIO**

<b>I. NOVITÀ IN MATERIA DI IMMOBILI</b> .....	<b>3</b>
1. Variazione catastale degli immobili oggetto di interventi superbonus (commi 86 e 87) .....	3
2. Proroga delle delibere per il 2023 per l’Imu o altri tributi locali e versamento dell’eventuale maggiorazione Imu dovuta (commi 83 e 73).....	3
3. Effetto sostitutivo Ilia/Irpef dal 2023 (comma 528) .....	3
4. Proroga del termine per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa e incremento dei fondi (commi 7 e 8).....	4
5. Estensione del regime prioritario alle famiglie numerose (commi dal 9 al 12) .....	4
6. Permanenza della garanzia del Fondo in caso di surroga del mutuo (comma 13) .....	5
<b>II. NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO</b> .....	<b>5</b>
1. Potenziamento pignoramento presso terzi (comma 100) .....	5
2. Aumento delle sanzioni per violazioni degli obblighi anagrafici (comma 242) .....	5
<b>III. NOVITÀ IN TEMA DI IVA</b> .....	<b>7</b>
1. Modifiche aliquote IVA (commi 45-46) .....	7
2. Sgravio IVA <i>tax free shopping</i> (comma 77).....	7
3. Acquisti di veicoli da San Marino e Città del Vaticano (comma 93) .....	7
<b>IV. NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI</b> .....	<b>8</b>
1. Crediti d’imposta per il settore cinematografico – Modifiche alla disciplina (comma 54) .....	8
2. Credito d’imposta per la ZES unica Mezzogiorno – Definizione delle risorse (comma 249) .....	8
3. Contratti di sviluppo – Rifi naziamento (commi 253-254) .....	8
4. Legge Sabatini – Rifi naziamento (comma 256).....	8
5. Fondo Crescita sostenibile – Rifi naziamento (comma 257) .....	8
6. Credito d’imposta per le imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisto di carta – Proroga (comma 319) .....	9
7. Contributi per ricostruzione a seguito dell’alluvione dell’1/5/2023 – Modalità di erogazione e credito d’imposta (commi 435-442).....	9
8. Fondo emergenza agricoltura (commi 443-445) .....	9
9. Credito d’imposta per autotrasportatori merci per conto terzi relativo al II trimestre 2022 – Estensione a luglio 2022 (commi 296-297) .....	9
10. Fondo Erasmus italiano per erogazione borse di studio esenti da tassazione (commi 312-314) .....	9
<b>V. ALTRE NOVITÀ</b> .....	<b>10</b>
1. Rinvio imposte su plastica e zucchero (comma 44) .....	10
2. Riduzione canone RAI (commi 19 e 20) .....	10
3. Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti (commi da 101 a 111).....	10

## **I. NOVITÀ IN MATERIA DI IMMOBILI**

### **1. Variazione catastale degli immobili oggetto di interventi superbonus (commi 86 e 87)**

Con riferimento alle unità immobiliari che sono state oggetto di interventi che danno diritto al superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, è consentito all'Agenzia delle Entrate di verificare se sia stata presentata la dichiarazione Docfa, anche al fine di eventuali variazioni della rendita catastale.

Pertanto, saranno previsti dei controlli sulle dichiarazioni Docfa che dovranno essere conformi ai lavori effettivamente realizzati sugli immobili.

### **2. Proroga delle delibere per il 2023 per l'Imu o altri tributi locali e versamento dell'eventuale maggiorazione Imu dovuta (commi 83 e 73)**

Limitatamente all'anno 2023, viene disposta la proroga dei termini relativi alle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti Imu, ai sensi della quale:

- 7°** sono da considerare tempestive le delibere per l'anno 2023 inserite nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30.11.2023 (in luogo del termine ordinario del 14.10.2023);
- 7°** le predette delibere devono essere pubblicate sul sito internet del MEF entro il 15.1.2024 (in luogo del termine ordinario del 28.10.2023).

La medesima proroga si applica, sempre limitatamente all'anno 2023, anche agli analoghi termini relativi alle delibere ed ai regolamenti concernenti i tributi locali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'Irpef e dall'Imu.

A seguito di tale proroga, essendo la stessa efficace con riferimento all'Imu dovuta per il 2023, è necessario verificare quanto dovuto rispetto all'imposta versata entro il 18.12.2023, in particolare, se il versamento:

- 7°** è maggiore – la differenza di imposta va versata, senza applicare sanzioni e interessi, entro il 29.2.2024;
- 7°** è minore – il rimborso di quanto versato in eccedenza spetta secondo le regole ordinarie, ai sensi dell'art. 1 co. 164 della L. 296/2006.

### **3. Effetto sostitutivo Ilia/Irpef dal 2023 (comma 528)**

Viene esteso l'effetto sostitutivo dell'Irpef e delle relative addizionali, a partire dall'anno 2023, anche all'imposta locale immobiliare autonoma della Regione Friuli-Venezia Giulia (ILIA) istituita dalla L. Reg. 14.11.2022 n. 17.

Pertanto, dall'1.1.2023, per gli immobili ubicati nei Comuni del Friuli-Venezia Giulia, l'ILIA sostituisce:

- 7°** l'Imu;
- 7°** per la componente immobiliare, l'Irpef e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari riferiti ad immobili non locati, ex art. 8 co. 1 del D.Lgs. 23/2011.

#### **4. Proroga del termine per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa e incremento dei fondi (commi 7 e 8)**

Il Fondo di garanzia per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa consente di richiedere mutui ipotecari, fino a 250.000 euro avvalendosi delle garanzie statali per la metà dell'importo.

Con la Legge di Bilancio 2023 viene previsto il differimento sino al 31.12.2024 del termine per l'accesso a tale fondo di cui all'art. 64 co. 3 del DL 73/2021.

La proroga interessa le seguenti categorie di soggetti così dette prioritarie:

- 7°** giovani coppie;
- 7°** nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
- 7°** conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
- 7°** giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

Sul piano oggettivo, la possibilità di accedere al Fondo di garanzia per la prima casa è subordinata dall'art. 64 co. 3 del DL 73/2021 alla duplice condizione che:

- 7°** ciascuno dei richiedenti la garanzia, riconducibili alle categorie prioritarie sopra elencate, sia munito di un ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
- 7°** la richiesta di accesso al Fondo interessi finanziamenti con limite di finanziabilità (inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori) superiore all'80%.

Al ricorrere dei predetti presupposti, soggettivi e oggettivi, la misura massima della garanzia concedibile è elevata all'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

Fino al 31.12.2024, inoltre, sarà pertanto possibile presentare richiesta di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa anche quando - fermi i requisiti di cui sopra e nel rispetto di determinate condizioni - il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM).

Viene altresì previsto l'assegnazione di ulteriori 282 milioni di euro al Fondo di garanzia per la prima casa, per l'anno 2024.

#### **5. Estensione del regime prioritario alle famiglie numerose (commi dal 9 al 12)**

Si dispone che, per l'anno 2024, rientrano tra le categorie aventi priorità per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, i nuclei familiari che includono:

- 7°** tre figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 40.000 euro annui (co. 9 lett. a);
- 7°** quattro figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 45.000 euro annui (co. 9 lett. b);
- 7°** cinque o più figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 50.000 euro annui (co. 9 lett. c).

Viene stabilito che, per le domande di finanziamento con limite di finanziabilità (inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo di acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori) superiore all'80%, presentate, dai nuclei familiari prioritari di cui al co. 9, a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore e fino al 31.12.2024, il limite della garanzia concedibile è fissato nella misura massima:

- 7° dell'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lett. a) del co. 9;
- 7° dell'85% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lett. b) del co. 9;
- 7° del 90% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lett. c) del co. 9.

Viene estesa ai nuclei familiari individuati dal co. 9 la possibilità di presentare richiesta di accesso prioritario al Fondo di garanzia per la prima casa anche quando, ricorrendo le altre condizioni prescritte dai co. 9 - 13 per il rilascio della garanzia sui finanziamenti, il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2 della L. 108/96.

#### **6. Permanenza della garanzia del Fondo in caso di surroga del mutuo (comma 13)**

La norma prevede, per l'anno 2024, la permanenza della garanzia del Fondo per la prima casa anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l'acquisto della prima casa, purché:

- 7° le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie;
- 7° e comunque non abbiano impatti negativi sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.

La sopravvivenza della garanzia, alle condizioni sopra illustrate, tutte le categorie aventi priorità per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, ivi compresi i nuclei familiari di cui al co. 9.

## **II. NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO**

### **1. Potenziamento pignoramento presso terzi (comma 100)**

Al fine di rendere più efficiente la procedura di esecuzione esattoriale, la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l'art. 75-ter nel DPR 602/1973, che dispone quanto segue: *“l'agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute”*.

In questo modo, l'Agente della Riscossione sarà facilitato nella ricerca dei conti correnti da pignorare, anche se comunque non è prevista una procedura automatica di pignoramento dei conti correnti dei contribuenti.

L'attuazione è demandata a uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali.

### **2. Aumento delle sanzioni per violazioni degli obblighi anagrafici (comma 242)**

La Legge di Bilancio 2024 ha integralmente modificato il testo dell'art. 11 della Legge 1228/1954 recante l'Ordinamento delle anagrafi della popolazione nazionale, ridisegnando così il regime delle sanzioni connesse alla violazione degli obblighi anagrafici e di residenza all'estero.

Il novellato art. 11 co. 1 della L. 1228/1954 prescrive una sanzione amministrativa pecuniaria ricompresa tra un minimo di 100 euro e un massimo di 500 euro per:

- 7' l'inottemperanza degli obblighi anagrafici di cui alla L. 1228/1954, nonché del relativo regolamento di esecuzione (DPR 223/1989, così come modificato dal DPR 126/2015);
- 7' la violazione degli obblighi di cui alla L. 470/1988 relativi all'Anagrafe e censimento degli italiani all'estero (cd. "AIRE"), nonché del relativo regolamento di esecuzione (DPR 323/1989).

La sanzione amministrativa pecuniaria potrà trovare applicazione a condizione che il fatto non costituisca reato.

Viene inoltre introdotta una riduzione della sanzione a un decimo del minimo (10 euro) a condizione che:

- 7' le comunicazioni e le dichiarazioni funzionali all'assolvimento degli obblighi di cui sopra siano effettuate con un ritardo non superiore a 90 giorni;
- 7' la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento di cui l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

Il novellato art. 11 co. 2 della L. 1228/1954 prescrive una sanzione amministrativa pecuniaria ricompresa tra un minimo di 200 euro e un massimo di 1000 euro, per ciascun anno in cui perduri la violazione per:

- 7' l'inadempimento degli obblighi di comunicazione del trasferimento dall'estero nel termine di 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti di cui all'art. 13 co. 2 del DPR 223/1989;
- 7' la violazione dell'obbligo di dichiarazione di trasferimento della residenza all'estero di cui all'art. 6 co. 1 e 4 della L. 470/1988.

Anche in questi casi, la sanzione amministrativa pecuniaria potrà trovare applicazione a condizione che il fatto non costituisca reato.

Viene inoltre introdotta una riduzione della sanzione a un decimo del minimo (20 euro) a condizione che:

- 7' la dichiarazione sia presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni;
- 7' la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento di cui l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

Il novellato art. 11 co. 3 della L. 1228/1954 individua nel Comune nella cui Anagrafe è iscritto l'autore della violazione l'autorità competente per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni. Al procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui Capo I della L. 689/1981 relativo alle sanzioni amministrative.

Viene stabilito inoltre che l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni devono essere notificati all'autore della violazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa.

Infine, il nuovo art. 11 co. 4 dispone che i proventi delle sanzioni di cui ai commi precedenti sono acquisiti al bilancio del Comune che ha irrogato la sanzione.

### III. NOVITÀ IN TEMA DI IVA

#### 1. Modifiche aliquote IVA (commi 45-46)

A partire dal 1° gennaio 2024, viene riportata dal 5% al 10% l'aliquota IVA per:

- 7° latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia e preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli;
- 7° pannolini per bambini e prodotti assorbenti destinati alla protezione dell'igiene femminile.

Viene invece ripristinata l'aliquota ordinaria del 22% per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Inoltre, per i mesi di gennaio e febbraio 2024, si applica alle cessioni di *pellet* l'aliquota IVA del 10% in luogo dell'aliquota ordinaria del 22%, in deroga al n. 98 della Tabella A, Parte III allegata al DPR 633/1972.

#### 2. Sgravio IVA *tax free shopping* (comma 77)

Al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e di potenziarne il rilancio a livello internazionale, viene ridotta da 154,94 a 70 euro la soglia minima per accedere al regime di sgravio dell'IVA per le cessioni di beni nei confronti di viaggiatori extra-UE ex art. 38-*quater* del DPR 633/1972 (cd. "*tax free shopping*").

Si ricorda che l'art. 38-*quater* del DPR 633/1972 consente ai privati consumatori domiciliati o residenti al di fuori del territorio comunitario di effettuare acquisti di beni in Italia senza pagamento dell'IVA se sussistono le seguenti condizioni:

- 7° i beni acquistati sono destinati all'uso personale o familiare;
- 7° gli stessi beni sono trasportati nei bagagli personali fuori dal territorio comunitario entro il terzo mese successivo all'effettuazione dell'operazione;
- 7° l'operazione è documentata mediante emissione della fattura (in formato elettronico mediante il sistema "OTELLO 2.0");
- 7° il cedente ottiene la prova dell'uscita dei beni entro il quarto mese successivo all'operazione.

Il nuovo limite di 70 euro trova applicazione per le cessioni di beni poste in essere a decorrere dal 1° febbraio 2024.

#### 3. Acquisti di veicoli da San Marino e Città del Vaticano (comma 93)

Al fine di contrastare le frodi indirizzate all'evasione dell'IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell'Unione europea, vengono estese all'immatricolazione e alla successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e relativi rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato e provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano, le disposizioni applicabili alle importazioni e agli acquisti intracomunitari di tali beni.

Si ricorda infatti che, con riguardo a questi ultimi, la richiesta di immatricolazione e di voltura deve essere corredata da copia del modello F24 "Elementi Identificativi" (cd. "ELIDE") recante il numero di telaio di ciascun mezzo di trasporto e l'ammontare dell'IVA assolta in occasione della prima cessione interna.

In relazione alle importazioni, si evidenzia che l'immatricolazione è subordinata alla presentazione della certificazione doganale che attesti l'assolvimento dell'IVA e che riporti il riferimento all'eventuale utilizzazione del plafond da parte dell'importatore.

#### **IV. NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI**

##### **1. Crediti d'imposta per il settore cinematografico – Modifiche alla disciplina (comma 54)**

La Legge di Bilancio 2024 ha apportato diverse modifiche alla disciplina dei crediti d'imposta per il cinema di cui alla Legge 220/2016.

Tra le principali novità, si evidenzia che, al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, è previsto ai sensi del novellato art. 18 della L. 220/2016 il riconoscimento agli esercenti sale cinematografiche di un credito d'imposta pari al:

- 7'** 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercitate da grandi imprese;
- 7'** 60% dei medesimi costi, se esercitate da piccole o medie imprese.

##### **2. Credito d'imposta per la ZES unica Mezzogiorno – Definizione delle risorse (comma 249)**

Con la Legge di Bilancio 2024 viene sostituito l'art. 16 co. 6 del DL 124/2023, prevedendo il riconoscimento del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno nel limite complessivo di spesa di 1,8 miliardi di euro per il 2024. Le relative disposizioni attuative verranno stabilite con successivo decreto.

##### **3. Contratti di sviluppo – Rifinanziamento (commi 253-254)**

La Legge di Bilancio 2024 rifinanzia la misura dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale. Possono essere impartite da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse al soggetto gestore, ovvero Invitalia.

##### **4. Legge Sabatini – Rifinanziamento (comma 256)**

Allo scopo di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuati ai sensi dell'art. 2 del DL 69/2013 (c.d. "Nuova Sabatini"), viene previsto l'incremento dello stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2024.

##### **5. Fondo Crescita sostenibile – Rifinanziamento (comma 257)**

Viene incrementata di 110 milioni di euro per l'anno 2024 e di 220 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del DL 83/2012.



**6. Credito d'imposta per le imprese editrici di quotidiani e periodici per l'acquisto di carta – Proroga (comma 319)**

Viene prorogato per il 2024 e il 2025 il credito d'imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui all'art. 188 del DL 19.5.2020 n. 34 in relazione alle spese sostenute, rispettivamente, nel 2023 e 2024 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.

**7. Contributi per ricostruzione a seguito dell'alluvione dell'1/5/2023 – Modalità di erogazione e credito d'imposta (commi 435-442)**

Vengono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di cui all'art. 20-*sexies* co. 3 lett. a), b), c), d), e) e g) del DL 61/2023. Viene in particolare previsto che tali contributi siano erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell'art. 20-*septies* del DL 61/2023, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di:

- 7** 20.000.00 euro se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive;
- 7** 40.000.00 euro se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive.

**8. Fondo emergenza agricoltura (commi 443-445)**

La Legge di Bilancio 2024 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, un Fondo per sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca, al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato generate da eventi non prevedibili.

Verranno stabilite dallo stesso Ministero le disposizioni attuative che definiscano i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.

**9. Credito d'imposta per autotrasportatori merci per conto terzi relativo al II trimestre 2022 – Estensione a luglio 2022 (commi 296-297)**

Viene prevista l'estensione anche alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 del credito d'imposta per l'acquisto di gasolio nel secondo trimestre 2022 a favore degli autotrasportatori di merci per conto terzi, disciplinato dall'art. 14 co. 1 lett. a) del DL 144/2022. Inoltre, viene stabilito in 20 milioni di euro il limite massimo per il 2024.

**10. Fondo Erasmus italiano per erogazione borse di studio esenti da tassazione (commi 312-314)**

La Legge di Bilancio 2024 istituisce il Fondo per l'Erasmus italiano, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dall'art. 5 co. 5-*bis* del DM n. 270 del 22/10/2004. Si evidenzia che le borse di studio erogate agli studenti sono esenti da imposizione fiscale.

Verranno definiti da un decreto dello stesso Ministero l'ammontare degli importi erogabili, le modalità per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio e il valore dell'ISEE per l'accesso.

## **V. ALTRE NOVITÀ**

### **1. Rinvio imposte su plastica e zucchero (comma 44)**

Con la legge di Bilancio 2024 viene differita al 1.07.2024 la decorrenza dell'efficacia relativa alla disciplina dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (*plastic tax*) e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (*sugar tax*).

### **2. Riduzione canone RAI (commi 19 e 20)**

La misura del canone per l'abbonamento alla televisione per uso privato per l'anno 2024 viene rideterminata in 70 euro annui. È altresì riconosciuto alla società RAI un contributo pari a 430 milioni di euro per l'anno 2024, erogato in tre rate di pari importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno.

### **3. Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti (commi da 101 a 111)**

Con la Legge n. 213/2023 viene stabilito, per le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c., l'obbligo di stipulare entro il 31.12.2024 un'assicurazione per la protezione da rischi catastrofali.

L'obbligo non riguarda le imprese agricole ex art 2135 c.c., per le quali opera il Fondo di cui all'art. 1 co. 515 ss. L. 234/2021.

La polizza copre i danni relativi ai beni individuati all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

Se non è adempiuto l'obbligo di stipulazione, se ne deve tenere conto "nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche", anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Viene disposto che per l'eventuale scoperto il contratto assicurativo deve prevedere una franchigia non superiore al 15% del danno. Inoltre, viene anche disposto che il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000,00 a euro 500.000,00.